

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"Meteopresila A.P.S."

ART. 1 (Denominazione e sede)

- 1) E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni legislative vigenti in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Meteopresila" di seguito denominata "associazione", con sede nel Comune di Taverna (CZ).
- 2) La denominazione sociale dell'associazione, è "Associazione Meteopresila A.P.S."
- 3) L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.
- 4) La durata dell'associazione è illimitata.
- 5) La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 6) Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 2 (Scopi e oggetto sociale)

- 1) L'associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui:
 - a) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - b) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281*
 - c) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
 - d) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- 2) In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, l'associazione con esse intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) Favorire in primis la conoscenza del clima e del microclima del territorio calabrese, promuovere la cultura dell'ambiente e del suo rispetto; promuovere la cultura dell'osservazione con occhio scientifico del territorio e dei suoi paesaggi naturali (osservazioni anche di tipo geologico e astronomico), per scopi di vario interesse (scientifici, analitici, turistici, statistici, economici, agricoli, didattici e di sicurezza ambientale).
 - b) Incrementare la precisione delle informazioni fornite (tramite i vari mezzi di comunicazione disponibili) e, sviluppare una rete regionale di monitoraggio ambientale e meteorologico.
- 3) Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, si potranno realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti iniziative:
 - a) informazione, ricerca ed analisi, pubblicazioni editoriali (tramite sito internet dedicato), installazione e gestione di strumenti di monitoraggio ambientali e meteorologico (o comunque utili allo scopo statutario) propri o messe a nostra disposizione da privati o enti pubblici.
 - b) Organizzare eventi; come manifestazioni e/o esposizioni/dimostrazioni a carattere scientifico/culturali, atte a promuovere e sostenere l'associazione nel raggiungimento dei suoi

scopi; svolgere o partecipare ad attività di formazione (tramite anche l'organizzazione di convegni, seminari didattici/informativi, stage e corsi di perfezionamento) che possono essere svolte anche in collaborazione con altri enti e soggetti terzi.

- c) Partecipare ad iniziative pubbliche o private utili a realizzare gli obiettivi dei punti precedenti.
- 4) L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti (pubblici o privati) per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenerne sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.
- 5) L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- 6) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale per come stabilite dal Consiglio Direttivo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale
- 7) L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 3 (Soci)

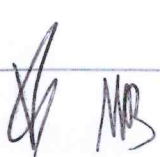
- 1) Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito, gli ideali e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 2) Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale eventualmente aderenti.
- 3) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- 4) Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

- 1) Tutti i soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
 - c) a versare l'eventuale quota associativa;
- 2) Tutti i soci hanno diritto:
 - a) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta e autorizzazione a maggioranza semplice rilasciata del consiglio direttivo; le copie vanno sempre rilasciate nel rispetto delle normative sulla privacy.

ART. 5 (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

- 1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.
- 3) Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.



- 4) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 5) La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari o dell'eventuale regolamento interno.
- 7) Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua, salvo preavviso del socio, che dichiara l'impossibilità per quell'anno di pagare la quota.
- 8) Comunque sia, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 9) L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- 10) Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
- 11) Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 (I Volontari)

- 1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 4) Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 5) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.
- 6) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 7) L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 8) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 9) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 7 (Organi dell'associazione)

- 1) Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
- 2) Sono altresì nominabili dall'assemblea, quando se ne ritiene necessario, l'istituzione dei seguenti organi:
 - a) Collegio dei Garanti se deliberato dall'assemblea
 - b) Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall'assemblea o previsto per legge
 - c) Organi di Controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge

- 3) L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 4) E' prevista la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione audio/video, tramite i servizi internet a disposizione, purché sia possibile far prendere parte e identificare tutti gli associati intenti a partecipare e purché ciascun partecipante possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il proprio diritto di voto. Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 8 (Assemblea)

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro soci, ed è in regola con la quota associativa. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
- 2) Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.
- 3) L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati in regola con il versamento della quota associativa, ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
 - a) Il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
 - b) Elegge e revoca il presidente;
 - c) Elegge e revoca i componenti del consiglio direttivo e degli eventuali organo di controllo e collegio dei garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) Delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
 - e) Delibera l'esclusione dei soci;
 - f) Delibera le eventuali quote associative;
 - g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 5) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.
- 6) Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
- 7) Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, messaggi su piattaforme in cui sono presenti tutti i soci, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 5 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o, qualora prevista in modalità di video conferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
- 10) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 11) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
- 12) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno 3/4 dei soci.

- 13) In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci.
- 14) In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- 15) Le delibere assembleari devono essere riportate nel relativo verbale e trascritte nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.
- 16) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 9 (Consiglio direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti compreso il presidente, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
- 2) I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
- 3) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
- 4) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- 5) Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 6) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario.
- 7) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - b) Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - c) Predisporre il REFA o il bilancio di esercizio, e l'eventuale bilancio sociale;
 - d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
 - e) Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - f) Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'assemblea dei soci
- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 1 volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
- 10) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o tramite strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, messaggi su piattaforme in cui sono presenti tutti i soci, ecc.), da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 11) I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 12) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

- 1) Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci al suo interno, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 3) In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
- 4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 11 (Risorse economiche)

- 1) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Proventi da attività di raccolta fondi;
 - f) Attività di cui all'articolo 6 del d. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
 - g) Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia
- 2) I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.
- 3) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
- 4) L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 12 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 13 (Il Collegio dei garanti)

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi, resta in carica per 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.



Al

AR

ART. 14 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, qualora nominato (e nel caso segue i dettami secondo l'art. 30 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.), è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.15 (Organo revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

E' formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 17 (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Le persone qui riunite appongono la loro firma a conferma di quanto sopra esposto.

firma Salvatore Vellies codice fiscale VLLSVT88P23C352A

firma Marino Lupis codice fiscale MLAMRA90P20C352S

firma Carlo Pica codice fiscale CNNGCM88B18C352X

firma Alii Abumehere codice fiscale BRZLXA90S22C352F

firma Massimo Bodelet codice fiscale BDLMSM84B10C352J

firma Raffaele Gennaro codice fiscale CNNGPP72E07C352W

firma Salvatore Lomana codice fiscale PNSSVT92E06C352L

firma Benvenuto Francesco codice fiscale BNVFNC83C27D122C

firma Marco Geluso codice fiscale MDASVT97H22C352K

Le spese del presente atto annesse e dipendenti si convengono ad esclusivo carico dell'associazione.